



COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 20 del 31/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 COSI' COME MODIFICATO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO N. 1 PROT. 11472 DEL 22/7/2014 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "PROGETTO DEMOCRATICO".

L'anno **2014**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GIRAUDINI GIANMARIA	Presidente del Consiglio	X
COLOSIO STEFANO	Consigliere	X
MANESSI CRISTINA	Consigliere	X
CADEI MORIS	Consigliere	X
GHIZZARDI GIULIANO	Consigliere	X
CANCARINI DANIELA	Consigliere	X
SALA GIOVANNI	Consigliere	X
RIZZINELLI ANNA	Consigliere	X
ALGHISI GIULIANO	Consigliere	X
ABATTI SILVIA	Consigliere	X
MEGALE MARUGGI BENITO	Consigliere	X
SPADA ELENA	Consigliere	
MINO STEFANO PIETRO	Consigliere	X
GAGLIARDI VINCENZO	Consigliere	X
GALESI PAOLO	Consigliere	X
REBOLDI MONICA	Consigliere	X
GNALI GIANLEONE	Consigliere	X

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott. Salvatore Velardi**.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **Gianmaria Giraudini**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale di Consiglio N° 20 del 31/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 COSI' COME MODIFICATO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL' EMENDAMENTO N. 1 PROT. 11472 DEL 22/7/2014 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "PROGETTO DEMOCRATICO".

“ Omissis ”

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705, dell' articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

l'IMU (imposta municipale propria)

- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

la TASI (tributo servizi indivisibili)

- componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

la TARI (tributo servizio rifiuti)

- componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
- commi 707 e 708 (modifica art. 13 DL. 201/2011 – IMU)

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, del D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014 che aboliscono l'Imposta Municipale propria per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto che rimangono invenduti;

VISTO in particolare il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille “;

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con particolare riguardo alle norme del capo II – Imposta Municipale Propria (IMU);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale prevede espressamente che *“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;*

PRESO ATTO dell’accoglimento dell’emendamento n. 1 prot. 11472 del 22/7/2014 presentato dal gruppo consiliare “Progetto Democratico” che prevede l’applicazione dell’aliquota IMU all’ 8,10 per mille per i fabbricati di categoria C1 e C3 e per i fabbricati del gruppo catastale D;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno istituire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

- **Aliquota 10,60 (diecivirgolasessanta) per mille** - L’aliquota ordinaria di base per tutti gli i fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze.
- **Aliquota 8,10 (ottovirgoladieci) per mille** - per i fabbricati di categoria C1 e C3;
- **Aliquota 8,10 (ottovirgoladieci) per mille** - per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. L’aliquota del 8,10‰ è così ripartita:
 - 7,60‰ aliquota di competenza dello Stato
 - 0,50‰ aliquota di spettanza del Comune;
- **Aliquota 6,00 (seivirgolazero) per mille** - l’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) con detrazione di € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9 con relative pertinenze);
- **Aliquota del 9,60 (novevirgolasessanta) per mille** – l’aliquota ridotta per le aree fabbricabili;
- **Aliquota 7,00 (settevirgolazero) per mille** l’aliquota ridotta per la unità abitative di categoria A e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) date in comodato

gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) e affini di primo grado (suoceri/ generi e nuore) ed utilizzate dagli stessi come abitazione principale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.11 (gruppo di maggioranza), contrari n. 3 (gruppi di minoranza "Civicamente Uniti" e Uniti per Fare), astenuti n. 2 (gruppo di minoranza Progetto Democratico) espressi nelle forme di legge da parte di 16 Consiglieri sui 16 presenti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI STABILIRE le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria previste per l'anno 2014 integrate a seguito dell'accoglimento dell'emendamento n.1 del 22/07/2014 proposto dal gruppo consiliare "Progetto Democratico" come di seguito riportato:

- **Aliquota 10,60 (diecivirgolasessanta) per mille** - L'aliquota ordinaria di base per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
- **Aliquota 8,10 (ottovirgoladiecì) per mille** – per i fabbricati di categoria C1 e C3;
- **Aliquota 8,10 (ottovirgoladiecì) per mille** - per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. L'aliquota del 8,10‰ è così ripartita:
 - 7,60‰ aliquota di competenza dello Stato
 - 0,50‰ aliquota di spettanza del Comune;
- **Aliquota 6,00 (seivirgolazero) per mille** - l'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) con detrazione di € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9 con relative pertinenze);
- **Aliquota del 9,60 (novevirgolasessanta) per mille** – l'aliquota ridotta per le aree fabbricabili;
- **Aliquota 7,00 (settevirgolazero) per mille** - l'aliquota ridotta per la unità abitative di categoria A e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) date in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) e affini di primo grado (suoceri/generi e nuore) ed utilizzate dagli stessi come abitazione principale

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Comunale;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. 4033/2014 del 28/02/2014;

DI DARE ATTO , ai sensi dell'art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.11 (gruppo di maggioranza), contrari n. 3 (gruppi di minoranza "Civicamente Uniti" e "Uniti per Fare"), astenuti n. 2 (gruppo di minoranza "Progetto Democratico") espressi nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 COSI' COME MODIFICATO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL' EMENDAMENTO N. 1 PROT. 11472 DEL 22/7/2014 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "PROGETTO DEMOCRATICO".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina, li 18/07/2014

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Nadia Copeta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Copeta Nadia, Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., in forza del quale "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile";

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., secondo il quale "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

Considerati i seguenti principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno:

- a) Principio contabile n. 2 – punto 65: "Qualsiasi provvedimento che comporta, nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I provvedimenti che comportano aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del conto economico o del conto del patrimonio, dell'esercizio in corso ed in quelli successivi. Il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali";
- b) Principio contabile n. 2 – punto 66: "Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile devono riguardare in particolare:
 - 1) Il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti;

- 2) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
- 3) il corretto riferimento della spesa al bilancio di previsione annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione”.
- c) Principio contabile n. 2 – punto 71: “Nelle proposte di deliberazioni che comportino impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in sede di parere di regolarità contabile”;
- d) Principio contabile n. 2 – punto 72: “Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, si limita alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati”.

Atteso in particolare che, con riferimento alla deliberazione in oggetto, risultano rispettate le prescrizioni sopra riportate e che la spesa riferibile allo stesso atto trova sufficiente finanziaria come segue:

Codice Bilancio	Capitolo PEG	Impegno	Importo €.

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina, li 18/07/2014

La Resp.Area Finanziaria Bilancio e Tributi
Rag. Nadia Copeta